Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | **ROMA - Mercoledì, 15 febbraio 1933 - ANNO XI** | **Numero 38**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica che si è ultimata la spedizione del fascicolo 5° del volume IV e del fascicolo 1° del volume V, edizione normale, nonchè del fascicolo 13° del volume IV, dell'edizione economica 1932.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia Palazzo di via Arenula - Roma - nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1975.
Modifiche allo statuto della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Messina, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2798 e modificato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1925;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Messina, approvato e modificato con i Regi decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 2. — Nel secondo comma, dopo le parole: « da tenersi in giorni distinti » è aggiunto l'inciso: « e di regola non consecutivi ».

Art. 15. — Le denominazioni degl'insegnamenti di « introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato », di cui al n. 1, e di « diritto corporativo », di cui al n. 20, sono rispettivamente sostituite con quelle di « introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile » e di « diritto sindacale e corporativo ».

Art. 16. — Dopo le parole « di economia politica » sono aggiunte le parole « e di statistica metodologica, demografica ed economica ».

Dopo l'art. 20 è inserito il nuovo articolo 21 concernente la « Scuola di preparazione e perfezionamento per le carriere amministrative » modificandosi, in conseguenza, la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 21. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa una Scuola di preparazione e perfezionamento per le carriere amministrative.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza.
I corsi hanno la durata di un anno accademico e comprendono i seguenti insegnamenti:
a) legislazione finanziaria;
b) contabilità generale dello Stato;
c) legislazione degli Enti locali;
d) istituzioni di diritto privato;
e) nozioni teorico-pratiche di diritto penale con riferimento speciale ai delitti contro la pubblica Amministrazione;

f) legislazione delle opere e delle acque pubbliche;
g) tecnica amministrativa ed esercitazioni pratiche.

Saranno svolte conferenze di statistica demografica ed economica.

L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per la laurea in giurisprudenza alla fine del corso e dopo che siano stati superati gli esami delle singole materie.

Le tasse e sopratasse vengono stabilite nella misura seguente:

Tassa di iscrizione L. 200, sopratassa di esami L. 100, tassa di diploma L. 200.

I funzionari di ruolo di pubbliche amministrazioni sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione.

Il Consiglio della Scuola è composto dai professori (di ruolo o incaricati) che vi insegnano ed è presieduto da un Direttore designato di anno in anno dalla Facoltà di giurisprudenza e nominato dal Rettore ».

Art. 26 (già 25). — Nel penultimo comma, le parole: « tutte le lauree suddette » sono sostituite con le parole: « ciascuna delle suddette lauree ».

Art. 27 (già 26). — I. Gl'insegnamenti di « meteorologia aeronautica » e di « elettrochimica », di cui ai nn. 23 e 24, sono soppressi e sostituiti, rispettivamente, con i seguenti: « tecnologie chimico-agrarie »; « termotecnica ».

II. È aggiunto, col n. 28, l'insegnamento di « chimica analitica ».

Art. 28 (già 27). — Lettera c). Le parole « . . . . . scelte fra quelle indicate ai nn. 11 a 21 e 24 del comma primo dell'art. 26... » sono sostituite con le seguenti: « ... scelte fra quelle indicate ai nn. 11 a 21, 23, 24 e 28 del comma primo dell'art. 27... ».

Art. 31 (già 30). — È sostituito dal seguente:

« La Scuola di farmacia conferisce:

a) la laurea in chimica e farmacia dopo un corso di studi di cinque anni;

b) la laurea in farmacia dopo un corso di studi di quattro anni;

c) il diploma in farmacia dopo un corso di studi di quattro anni.

Art. 32 (già 31). — È sostituito dal seguente:

« Le materie d'insegnamento della Scuola di farmacia sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale (corso per gli studenti di medicina);
2. Chimica generale inorganica ed elementi di organica;
3. Chimica organica;
4. Chimica fisica;
5. Botanica;
6. Mineralogia;
7. Chimica farmaceutica e tossologica (biennale);
8. Chimica bromatologica;
9. Farmacognosia;
10. Farmacologia e terapia;
11. Igiene e medicina preventiva;
12. Matematica per gli studenti di chimica e scienze naturali;
13. Geologia e geografia fisica;
14. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
15. Chimica biologica;
16. Tecnica farmaceutica;
17. Tecnologie chimico-agrarie;
18. Anatomia e fisiologia umana con esercitazioni (corso speciale per gli studenti di farmacia).

Nella Scuola di farmacia si tengono inoltre i seguenti corsi di esercizi:

1. Esercizi di fisica sperimentale;
2. Esercizi di chimica inorganica ed organica;
3. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (1° analisi qualitativa, 2° preparazioni farmaceutiche, 3° saggi sulla farmacopea, 4° analisi tossicologica);
4. Esercizi di farmacognosia;
5. Esercizi di botanica;
6. Esercizi di mineralogia;
7. Esercizi di zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
8. Esercizi di farmacologia e terapia;
9. Esercizi di igiene e medicina preventiva.

Tanto per i corsi di laurea che per quello di diploma gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi, alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata dalla Scuola.

Nel corso di studi per la laurea in chimica e farmacia e in quello per il diploma in farmacia l'ultimo anno è riservato al compimento di tale pratica, la quale tuttavia può, in parte, compiersi anche durante il penultimo anno di corso contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica è invece compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti ».

Art. 33 (già 32). — È sostituito dal seguente:

« Nel manifesto annuale degli studi vengono indicati i piani di studio che la Scuola consiglia tanto per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia, quanto per quello della laurea in farmacia e del diploma in farmacia.

Gli studenti possono variare tali piani di studio, purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

Gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia devono seguire i corsi e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo precedente, devono seguire per un anno gli esercizi di fisica sperimentale, per un triennio gli esercizi di chimica inorganica e organica, per un triennio gli esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica, per un anno gli esercizi di farmacognosia e compiere un anno di pratica farmaceutica. Non potranno essere iscritti agli esercizi del terzo anno di chimica inorganica e organica e di chimica farmaceutica e tossicologica, se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del primo biennio.

Gli aspiranti alla laurea in farmacia devono seguire i corsi e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 3, 5 a 11, 13 a 18 del primo comma dell'articolo precedente ed inoltre devono seguire per un anno gli esercizi di chimica inorganica ed organica, per un anno gli esercizi di analisi chimica qualitativa, per un anno gli esercizi di analisi chimica quantitativa, per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (1° analisi qualitativa, 2° preparazioni farmaceutiche, 3° saggi sulla farmacopea, 4 analisi tossicologica), per un anno gli esercizi di fisica sperimentale, per un anno gli esercizi di mineralogia, per un anno gli esercizi di zoologia, anatomia e fisiologia comparate e per un anno gli esercizi di farmacognosia, farmacologia e terapia, botanica ed igiene e medicina preventiva e compiere un anno di pratica farmaceutica.

Gli aspiranti al diploma devono seguire i corsi e superare gli esami in almeno 8 materie, scelte fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo precedente, devono seguire per un anno gli esercizi di chimica inorganica ed organica, per un triennio gli esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (1° analisi qualitativa, 2° preparazioni farmaceutiche, 3° saggi sulla farmacopea) e per un anno gli esercizi

di farmacognosia e compiere un anno di pratica farmaceutica. Non potranno essere iscritti agli esercizi del terzo anno di chimica farmaceutica e tossicologica se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del primo biennio ».

Art. 34 (già 33). — Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« I laureati in chimica o in chimica industriale, di regola, sono ammessi al terzo anno del corso per la laurea in farmacia; sono ammessi al quarto se hanno frequentato 12 corsi fra quelli indicati ai numeri 1 a 3, 5 a 11, 13 a 18 del primo comma dell'art. 32 e gli esercizi indicati nell'articolo precedente.

I diplomati in farmacia sono ammessi al terzo anno del corso per la laurea in farmacia ».

Art. 36 (già 35). — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente unico comma: « Gli esami di profitto si sostengono per singole materie e consistono in interrogazioni, discussioni col candidato, prove pratiche e, per la Facoltà di giurisprudenza, anche nella esegesi dei testi ».

Art. 39 (già 38). — È sostituito dal seguente:

« Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri, e vengono nominate dal preside della Facoltà o Scuola, che ne designa il presidente.

Di ogni commissione per gli esami di profitto deve far parte un libero docente o un cultore della materia, o di materia affine ».

Art. 41 (già 40). — Dopo il terzo ed ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le commissioni per gli esami di laurea o di diploma sono nominate dal Rettore dell'Università, udito il Preside della Facoltà o Scuola, e presiedute dai Presidi rispettivi ».

Gli articoli 44 (già 43) e 45 (già 44) sono sostituiti dai seguenti:

Art. 44. — L'esame di laurea in chimica e farmacia si sostiene alla fine del 5° anno di studi e consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi chimica qualitativa;
b) prova di analisi chimica quantitativa;
c) preparazione di un prodotto farmaceutico;
d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;
e) prova di ricerca tossicologica.

Di queste prove il candidato dovrà render conto con una relazione scritta;

f) dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La dissertazione dovrà essere depositata nella segreteria dell'Università, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;

h) riconoscimenti di medicamenti, droghe e piante medicinali; lettura, critica e valutazione di ricette; interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza con la farmacia.

Art. 45. — L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno di corso e consiste nelle stesse prove richieste per la laurea in chimica e farmacia.

Art. 46. — L'esame di diploma si sostiene alla fine del quarto anno di studio e consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi qualitativa;
b) preparazione di un prodotto farmaceutico;
c) identificazione e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico.

Il candidato dovrà render conto delle dette prove con una relazione scritta;

d) discussione orale sulle prove sopra elencate;

e) riconoscimenti di medicamenti, droghe e piante medicinali; lettura, critica e valutazione di ricette; interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza con la farmacia.

Art. 47. — La Commissione per gli esami di laurea in chimica e farmacia e per quelli di laurea in farmacia è costituita di regola da 11 membri, fra i quali sette professori della Scuola, due liberi docenti e due farmacisti.

La Commissione per gli esami di diploma in farmacia è costituita di regola da sette membri, fra i quali cinque professori della Scuola, un libero docente ed un farmacista.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1976.

Disposizioni sulla fabbricazione di gomme piene e di gomme semipneumatiche per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1931-IX, n. 993, relativo al divieto di circolazione degli autoveicoli e rimorchi di autoveicoli, aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1931-X, n. 26804, col quale furono determinate le caratteristiche delle gomme semipneumatiche ammesse alla circolazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la eliminazione integrale dell'abusivo uso di gomme piene sugli autoveicoli e rimorchi di autoveicoli circolanti nel Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra, per le corporazioni e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui al R. decreto-legge 9 luglio 1931-IX, n. 993, a decorrere dal 1° marzo 1933-XI, è vietata la fabbricazione per il commercio nel Regno, di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli.

Tale divieto non si applica alle forniture delle gomme piene destinate ad autoveicoli speciali di specifico uso militare.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.

Art 2.

Le gomme semipneumatiche per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli delle quali è consentito l'uso devono avere le caratteristiche indicate nel decreto Ministeriale 21 novembre 1931-X, n. 26804.

Chi trasformi gomme piene in semipneumatiche o fabbrichi gomme semipneumatiche non corrispondenti alle caratteristiche prescritte o chi le metta in commercio è punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Art. 3.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di rilasciare alle singole ditte speciali permessi di fabbricazione di gomme piene destinate esclusivamente all'esportazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI CROLLALANZA — JUNG — GAZZERA — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1977.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Caduti in guerra », in Buttigliera Alta.

N. 1977. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Caduti di guerra » con sede in Buttigliera Alta (Torino) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con una modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1932, n. 1978.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di San Daniele del Carso.

N. 1978. R. decreto 1° dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di San Daniele del Carso (provincia di Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1979.
Disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

N. 1979. R. decreto 27 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1980.
Disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

N. 1980. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1981.
Disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

N. 1981. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1982.
Disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

N. 1982. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1983.
Disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

N. 1983. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1984.
Disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

N. 1984. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti i servizi del Genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1933, n. 37.
Approvazione dello statuto della Fondazione nazionale Figli del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 gennaio 1929, n. 192, che istituisce la Fondazione nazionale Figli del Littorio e ne approva lo statuto;
Ritenuta l'opportunità di modificare lo statuto stesso, allo scopo di assicurare alla Fondazione un preciso e fattivo indirizzo, corrispondente agli interessi dei lavoratori italiani residenti all'estero e delle loro famiglie;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto della « Fondazione nazionale Figli del Littorio » annesso al presente decreto.
Detto statuto, che sostituisce quello approvato con R. decreto 28 gennaio 1929, n. 192, sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro n. 329, *foglio n.* 83. — MANCINI.

Statuto della Fondazione nazionale Figli del Littorio.

Art. 1.

È istituita una fondazione denominata « Fondazione nazionale Figli del Littorio » avente per fine l'assistenza fisica e spirituale ai figli d'Italia residenti all'estero.
La Fondazione ha sede in Roma presso la Segreteria dei Fasci all'estero.

Art. 2.

La Fondazione nazionale Figli del Littorio attua le proprie finalità mediante l'istituzione ed il mantenimento di asili e di istituti di educazione per orfani o fanciulli abbandonati, di cittadinanza italiana, residenti all'estero; di case di maternità; di colonie marine e montane; di borse di studio presso Istituti d'istruzione del Regno; e mediante ogni altra forma di assistenza che contribuisca a mantenere ed a ravvivare l'italianità dei figli degli italiani all'estero.

Art. 3.

La Fondazione trae i mezzi finanziari per l'attuazione dei propri fini:
a) dal patrimonio iniziale di un milione assegnatole dal Ministero degli affari esteri;
b) dalle erogazioni dello Stato e di altri enti pubblici;
c) dai lasciti, donazioni e contributi privati.

Art. 4.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo, assistito da due revisori di conti, nominati: l'uno dal Ministro per gli affari esteri e l'altro dal Ministro per le finanze.
Fanno parte del Consiglio direttivo della Fondazione:
1° il direttore generale degli Italiani all'estero e scuole, presidente;
2° un delegato del Ministero dell'interno;
3° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
4° un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla;
5° un rappresentante dell'Opera nazionale maternità ed infanzia;
6° un ispettore dei Fasci italiani all'estero;
7° il segretario amministrativo dei Fasci italiani all'estero.
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno due membri i quali, insieme col direttore generale degli Italiani all'estero e scuole, presidente, formano un Comitato permanente di amministrazione, cui spetta di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e di adottare, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio direttivo in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo:
a) compila annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Ministro per gli affari esteri;
b) determina, in relazione alle disponibilità finanziarie, il programma di attività della Fondazione, da svolgere dal Comitato permanente d'amministrazione;
c) presenta annualmente al Ministero degli affari esteri, insieme col rendiconto finanziario, una relazione sull'attività svolta dalla Fondazione.

Art. 6.

La Fondazione esplica la propria attività per mezzo della Segreteria dei Fasci all'estero, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministro per gli affari esteri.

Art. 7.

Le deliberazioni concernenti acquisti, lasciti, donazioni, da comunicarsi in copia al Ministro per gli affari esteri con elenco protocollato, saranno esecutive soltanto dopo l'approvazione di esse da parte del predetto Ministro, che curerà che intervenga la prescritta autorizzazione a termini della legge 5 giugno 1850, n. 1037, e del relativo regolamento 23 giugno 1864, n. 1817.
Ogni altra deliberazione, da trasmettersi ugualmente in copia al Ministro per gli affari esteri con elenco protocollato, diverrà esecutiva qualora, entro cinque giorni dalla data di protocollo, non saranno pervenute, da parte dello stesso Ministro, osservazioni o disposizioni in contrario.

Art. 8.

In caso di scioglimento della Fondazione, il capitale sarà versato al Ministero degli affari esteri perchè sia devoluto ad opera di assistenza per i figli degli italiani all'estero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 38.
Esenzione alla Società Saline di Assab del pagamento del canone di concessione per il sessennio 1930-1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269, che approva il nuovo ordinamento fondiario dell'Eritrea;
Visto il R. decreto 21 febbraio 1926, n. 540, relativo alla concessione di saline in Assab alla Società italiana Saline di Assab;
Vista la domanda in data 9 agosto 1932 della Società predetta, intesa ad ottenere l'esenzione dal pagamento del canone di concessione per il sessennio 1930-35 ai sensi dell'articolo 55 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;
Sentito il Governatore della Colonia Eritrea;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga all'art. 4 del disciplinare di concessione alla Società italiana Saline di Assab, approvato con R. decreto 21 febbraio 1926, n. 540, è concessa alla Società predetta l'esenzione dal pagamento del canone di concessione per il sessennio 1930-1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933, n. 39.
Modificazioni al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del Corpo di amministrazione nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Viste le norme esecutive, in data 2 aprile e 7 luglio 1926, per la prima applicazione della predetta legge;
Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del Corpo di amministrazione nel Regio esercito;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 4 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del Corpo di amministrazione nel Regio esercito è sostituito col seguente:
« Art. 4. — L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di amministrazione consisterà in quattro prove:
1° Prova scritta su questioni di amministrazione militare o di contabilità generale dello stato;
2° Prova orale sulla statistica, economia politica, scienza delle finanze;
3° Prova orale sul diritto amministrativo e sul diritto commerciale;
4° Prova orale di amministrazione e contabilità militare, amministrazione e contabilità generale dello stato ».
L'allegato 3 al R. decreto 1422 del 15 luglio 1926, è sostituito da quello unito al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro n. 329, foglio n. 29. — MANCINI.

Programma per gli esami facoltativi di idoneità all'avanzamento a scelta al grado di maggiore di amministrazione.

Prova scritta (durata della prova 6 ore).

Svolgimento di un tema su questioni di amministrazione militare o di contabilità generale dello stato.

Prove orali.

1° Prova orale (durata complessiva 45 minuti).
Statistica (durata 15 minuti):
Concetto e contenuto della statistica, importanza pratica della statistica.
Del metodo statistico in genere.
Preparazione, rilevazione, comparazione, elaborazione, critica dei dati.
Delle medie.
Leggi statistiche.
Esposizione tecnica dei dati statistici.

Economia politica (durata 15 minuti):
Principî generali sulla produzione, circolazione, distribuzione e consumo della ricchezza.
Nozioni generali sull'ordinamento corporativo.

Scienza delle finanze (durata 15 minuti):
Concetto della scienza delle finanze.
Nozioni sulle spese e sulle entrate pubbliche e loro classificazione.
Imposte, concetto, ragione e forme delle imposte e loro classificazione.
Tasse, concetto, ragione e forme varie delle tasse e loro classificazione.
Dazi doganali.
Il debito pubblico, consolidato e fluttuante.

2° Prova orale (durata complessiva 40 minuti).

Diritto amministrativo (durata 20 minuti):
Concetto di diritto amministrativo.
Organizzazione della pubblica amministrazione: distinzione degli organi, competenza e gerarchia.
Natura del rapporto di pubblico impiego.
Amministrazione centrale e suoi organi.
Amministrazione locale e suoi organi.
Atti amministrativi e controlli amministrativi.
Nozioni sulla giustizia amministrativa. Organi di controllo.
La responsabilità diretta e indiretta dello Stato.
La responsabilità dei pubblici funzionari.

Diritto commerciale (durata 20 minuti):
Fonti del diritto commerciale.
Le persone che esercitano il commercio.
Le operazioni commerciali.
Società commerciali.
Banche di emissione di credito, di sconto e casse di risparmio.
Consigli provinciali dell'economia.
Porti franchi e magazzini generali.
Le obbligazioni commerciali, i titoli di credito.
La prescrizione nel diritto commerciale.

3° Prova orale (durata complessiva 50 minuti).

Amministrazione e contabilità militare (durata 25 minuti):
Concetti di amministrazione e contabilità militare.
Decentramento amministrativo - Ispettori amministrativi di corpo d'armata - Ufficio di contabilità e revisione.
Cariche amministrative presso i corpi.
Commissioni amministrative interne di corpo.
Responsabilità amministrative.
Procedura per l'accertamento delle perdite.
La previsione della spesa presso i corpi.
La contabilità in contanti.
Scopo del servizio matricolare e suo ordinamento.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata 25 minuti).
Concetto di contabilità di Stato.
Ragioneria generale dello Stato e ragionerie centrali.
Il patrimonio dello Stato.
Il bilancio dello Stato (preparazione e struttura).
I contratti: generalità e procedura varie.
I capitoli d'oneri.
Servizio di tesoreria.
Agenti contabili di materie.
Rendimento dei conti giudiziali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1933, n. 40.
Autorizzazione all'Istituto per il credito navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per L. 200.000.000 da destinarsi a mutui a favore di Società di navigazione di nazionalità italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito nella legge 25 dicembre 1928, n. 3154, e riguardante la costituzione dell'Istituto per il credito navale;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apprestare all'Istituto di credito navale la disponibilità di nuovi mezzi finanziari, affinchè meglio possa concorrere all'incremento del naviglio italiano ed alla intensificazione dei traffici marittimi;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per il credito navale è autorizzato ad emettere una serie speciale di sue obbligazioni, per un capitale nominale non superiore a L. 200.000.000, al tasso del 5 %, per concedere mutui a Società di navigazione, di nazionalità italiana, a norma delle disposizioni della propria legge istitutiva (R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817) e del proprio statuto, contro garanzia ipotecaria, di primo grado, su navi, di proprietà delle Società mutuatarie che siano, altresì, libere da qualsiasi onere o vincolo, e garantiti, inoltre, da polizze integrative di assicurazione, di cui all'art. 2 del suddetto R. decreto-legge 5 luglio 1928.

Le sopraindicate operazioni di mutuo saranno, altresì, assistite da garanzia sussidiaria da parte dello Stato, per il pagamento, a favore dell'Istituto mutuante — nel caso si verifichi l'insolvenza della Società mutuataria — delle annualità di ammortamento ed interessi spettanti all'Istituto stesso.

Art. 2.

Le operazioni di mutuo, di cui al precedente art. 1, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, dovranno, anche, riportare l'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

I Ministri suddetti avranno, altresì, la facoltà di designare un perito di propria fiducia per procedere, unitamente ai tecnici nominati dall'Istituto, agli accertamenti del valore venale delle navi offerte in garanzia.

Art. 3.

In relazione alle disposizioni, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nel caso di mancato pagamento da parte delle Società mutuatarie, lo Stato subentra negli obblighi assunti dalle Società stesse verso l'Istituto mutuante con i contratti di mutuo, assicurando i mezzi necessari per il servizio delle obbligazioni.

A tale fine, l'Istituto darà subito notizia dell'insolvenza al Ministero delle comunicazioni e al Ministero delle finanze, salvo all'Istituto stesso di esperire le procedure esecutive contro la Società inadempiente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione statale.

Art. 4.

Le Società che usufruiranno dei mutui, di cui al presente decreto, dovranno esibire al Ministero delle comunicazioni, per tutta la durata del mutuo, annualmente o su richiesta del Ministero stesso, il conto di esercizio, corredato da tutti gli elementi giustificativi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932.
Accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Pietro Belsanti da componente il Consiglio generale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1931 col quale fu costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;
Visto che fra i componenti il detto Consiglio generale fu compreso, come rappresentante della provincia di Matera, ai sensi della lettera *d)* dell'art. 15 dello statuto del Banco suddetto, il dott. Pietro Belsanti;
Vista la lettera 5 dicembre 1932-XI con la quale il dottor Belsanti ha rassegnato le sue dimissioni da componente il detto Consiglio generale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Pietro Belsanti da componente il Consiglio generale del Banco di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 135. — GUALTIERI.

(418)

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Ente Nazionale Serico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928 con il quale fu sciolto il Consiglio generale dell'Ente Nazionale Serico e nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente stesso l'on. comm. dott. Giovanni Gorio;
Visto il Regio decreto 22 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 354, con cui fu prorogata a tutto il 31 dicembre 1932 la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico, affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio;
Riconosciuta l'opportunità di prorogare per qualche tempo ancora la temporanea gestione dell'Ente suddetto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico, affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio, è prorogata a tutto il 30 giugno 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI
Registro n. 8 Corporazioni, foglio n. 47. — BETTAZZI.

(417)

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933.
Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Vaccaro Emanuele.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Vaccaro Emanuele venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Visto il Nostro decreto, in data 24 settembre 1932, col quale il menzionato Vaccaro venne confermato nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Visto l'atto in data 26 ottobre 1932, con il quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal giorno 26 ottobre 1932-X sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Vaccaro Emanuele da agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 180. — GUALTIERI.

(431)

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933.
Nomina dell'on. Ezio Maria Gray a commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, con cui è stato approvato il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il Regio decreto odierno con cui sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. barone avv. Alessandro Sardi da presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Ezio Maria Gray, deputato al Parlamento, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 181. — GUALTIERI.

(445)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1932.
Approvazione dei modelli per i brevetti e per le licenze di pilota di aeromobili senza motore e di radioelettricista di aeromobile.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto il Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2486, e 11 aprile 1932, n. 998, che apportano emendamenti al predetto regolamento per la navigazione aerea;

Decreta:

Art. 1.

Il brevetto e la licenza di pilota di aeromobili senza motore sono conformi all'annesso modello (allegato 1).

Art. 2.

Il brevetto e la licenza di radioelettricista d'aeromobile, stabiliti dall'articolo 29 del R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2486, sono sostituiti dall'annesso modello (allegato 2).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: BALBO.

ALLEGATO 1

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'AERONAUTICA

BREVETTO E LICENZA
DI
PILOTA DI AEROMOBILI SENZA MOTORE

rilasciati a norma del Regolamento per la navigazione aerea approvato con R. Decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

(Allegato 1 – Prima pagina della copertina)

(Colore di questa copertina: celeste chiaro; dimensioni della tessera: 0,10 x 0,15).
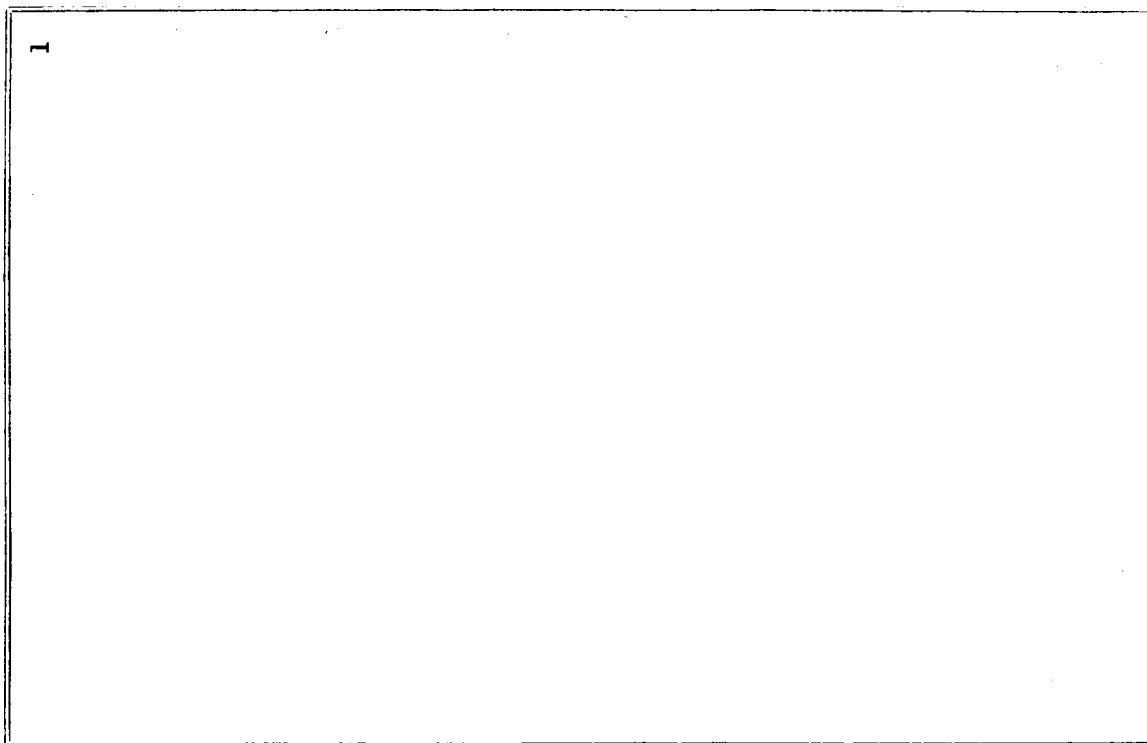
(Allegato 1 - Pag. 1)

(Allegato 1 - Seconda pagina della copertina)

2

BREVETTO

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

....

Il brevetto di pilota d'aeromobili senza motore (categoria............),
avente il N. .... *in data* ....
è stato rilasciato al Signor ....

A Roma il .... *19*......

(timbro)

Il ....

(firma) ....

(Allegato 1 - Pag. 2)

3

(Allegato 1 - Pag. 3)

4

LICENCE 1

LICENZA

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

....

La licenza di pilota d'aeromobili senza motore, avente il n. ....
in data ....
è stata rilasciata al Signor ....
....
il quale, con la presente licenza, è autorizzato ad esercitare le funzioni di pilota a bordo di qualsiasi aeromobile senza motore.

La presente licenza è valida fino al ....

A Roma il .... *19*......

(timbro)

IL ....

(firma) ....

(Allegato 1 - Pag. 4)

5

LICENCE 2

LICENZA

STATO CIVILE	CONNOTATI
Cognome:	
Nome:	
Nazionalità:	
Luogo di nascita:	
Data di nascita:	
Domicilio:	

(Allegato 1 - Pag. 5)
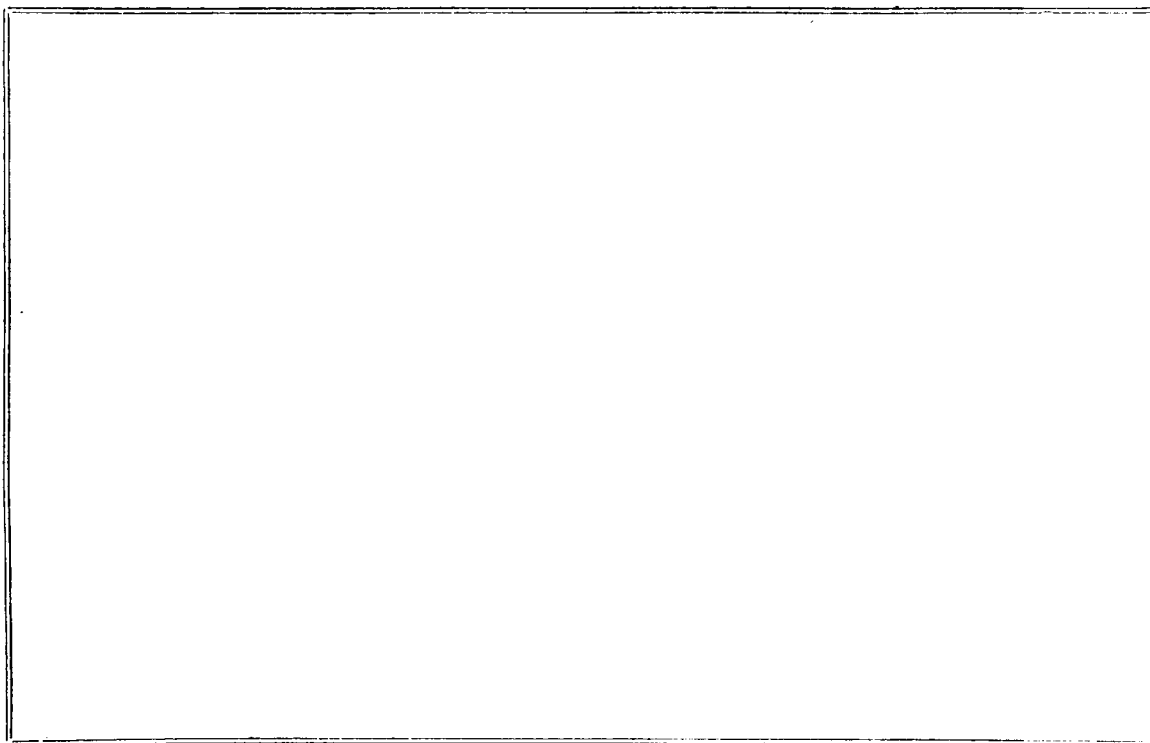
(Allegato 1 - Terza pagina della copertina)

16

(Allegato 1 - Pag. 16)

Il Ministro per l'aeronautica: BALBO

(Allegato 1 - Quarta pagina della copertina)
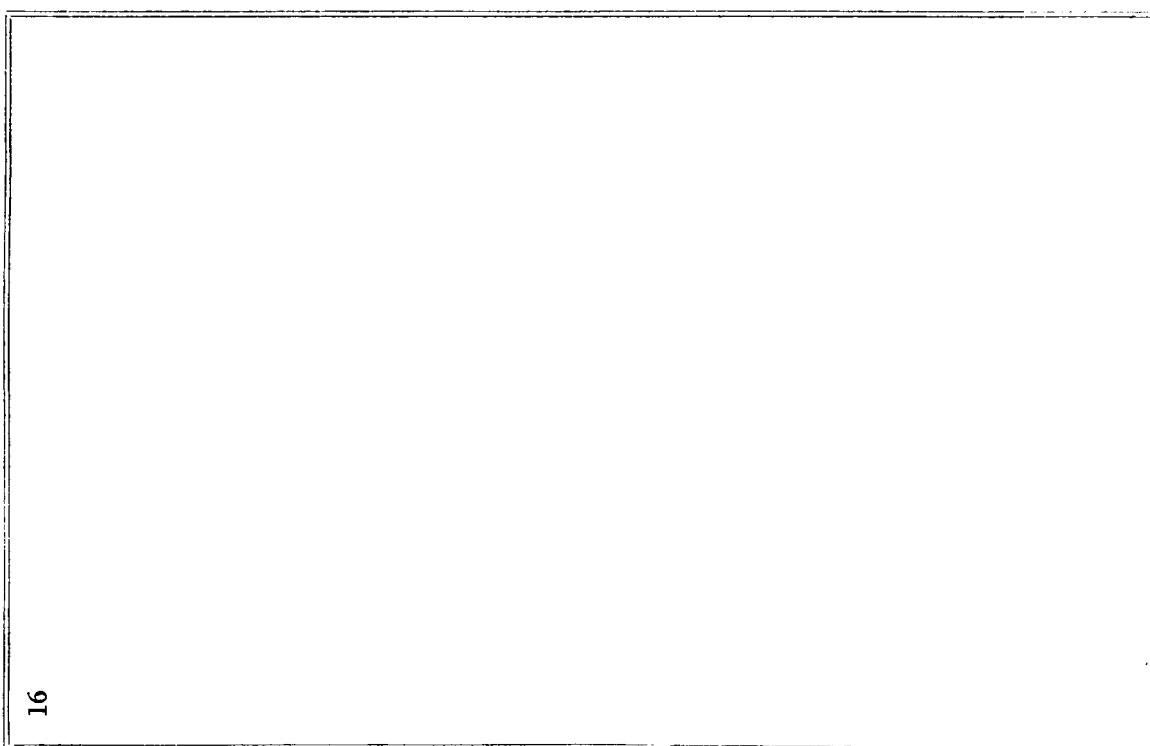
ALLEGATO 2

(Sostituisce l'allegato 21-*bis* al Regolamento per la navigazione aerea)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

BREVETTO E LICENZA

DI

RADIOELETTRICISTA D'AEROMOBILE

(Allegato 2 – Prima pagina della copertina)

Colore di questa copertina: azzurro scuro; dimensioni della tessera: 0,10 × 0,15.

Questo brevetto e licenza sono stati rilasciati a norma della Convenzione internazionale per il regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919 e del Regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modifiche.

(Allegato 2 - Seconda pagina della copertina)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

AVIAZIONE CIVILE E TRAFFICO AEREO

BREVETTO DI RADIOELETTRICISTA D'AEROMOBILE

Visto il certificato N. ....., rilasciato in data .... dal Ministero delle Comunicazioni, dal quale risulta che il Signor ....

in base agli esami sostenuti presso il Ministero dell'Aeronautica il .... venne dichiarato idoneo quale radiotelegrafista (di ...... classe) e radiotelefonista, si rilascia a questi il presente brevetto, limitatamente alle mansioni di radiotelegrafista (di ..... classe) e di radiotelefonista.

Roma, addì .... 19......

IL ....

....

(Allegato 2 - Pag. 1)

2

Fotografia del titolare

STATO CIVILE

Cognome ....
Nome ....
Paternità ....
Nazionalità ....
Luogo di nascita ....
....
Data di nascita ....
....

CONNOTATI

Statura m. ....
Bocca ....
Naso ....
Occhi ....
Mento ....
Viso ....
Colorito ....
Capelli ....
Segni particolari ....
....

Firma del titolare

....

(timbro)

V. Il ....

....

(Allegato 2 - Pag. 2)

3

LICENCE 1

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

AVIAZIONE CIVILE E TRAFFICO AEREO

LICENZA DI RADIOELETTRICISTA D'AEROMOBILE

N. ....

Visto il brevetto di radioelettricista n. .... in data .... si rilascia al Sig. .... la presente licenza, con la quale egli è autorizzato ad esercitare le funzioni di radioelettricista a bordo di aeromobili, limitatamente alle mansioni indicate nel brevetto stesso.

La presente licenza è valida fino al ....

A Roma, addì .... *19*....

Il ....

....

(timbro)

(Allegato 2 - Pag. 3)

4

LICENCE 2

Fotografia del titolare

STATO CIVILE

Cognome ....

Nome ....

Paternità ....

Nazionalità ....

Luogo di nascita ....

....

Data di nascita ....

....

CONNOTATI

Statura m. ....

Bocca ....

Naso ....

Occhi ....

Mento ....

Viso ....

Colorito ....

Capelli ....

Segni particolari ....

....

Firma del titolare

....

(Timbro)

***V.* Il** ....

....

(Allegato 2 - Pag. 4).

5

LICENCE 3

Il sottoscritto, titolare del presente brevetto, s'impegna di mantenere il segreto di ufficio e di sottostare scrupolosamente a tutte le disposizioni che verranno emanate dal R. Governo circa il servizio radiotelegrafico.

Il Titolare

....

V. Il ....

....

(timbro)

(Allegato 2 - Pag. 5).

(Allegato 2 - Terza pagina della copertina)

14, 15, 16

LICENCE 12

NOTE E OSSERVAZIONI

(Allegato 2 - Pag. 14, 15 e 16)
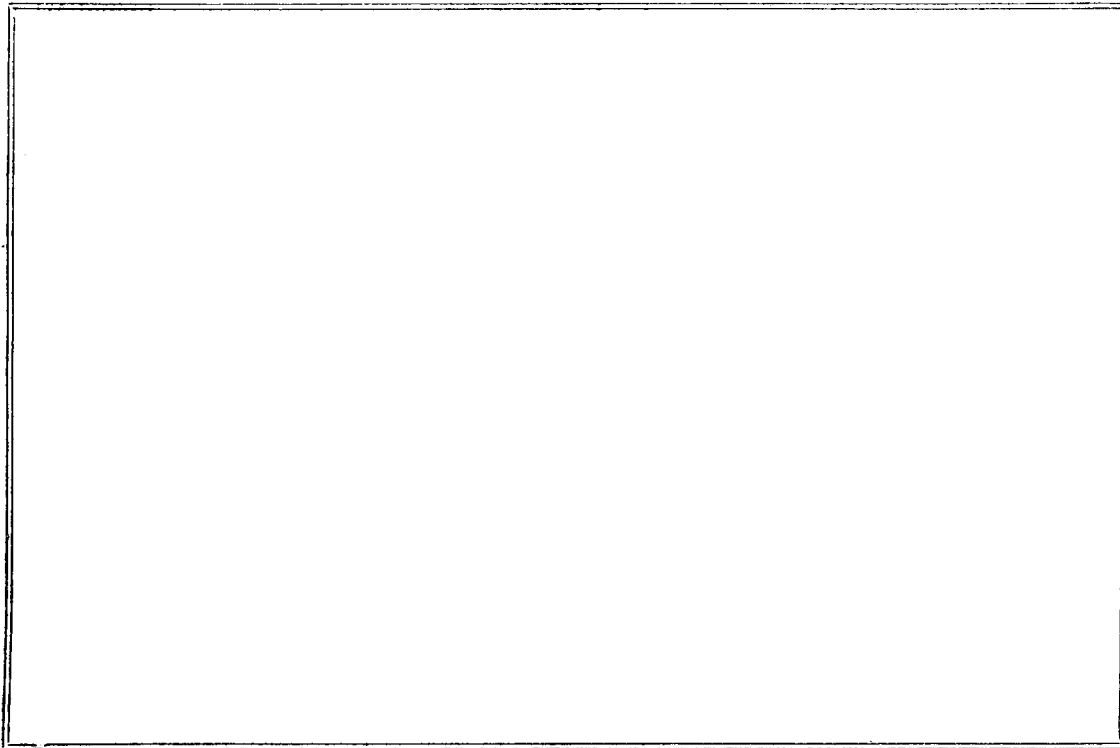
Il Ministro per l'aeronautica: BALBO

(Allegato 2 - Quarta pagina della copertina)

(3)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Giulini Luigi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 9 gennaio 1930, n. 7511, col quale il sig. Giulini Luigi fu Paolo venne nominato rappresentante del sig. Bello Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto, in data 2 gennaio 1933-XI, col quale il predetto Giulini ha rinunciato al mandato, a suo tempo conferitogli dal menzionato agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Giulini Luigi da rappresentante del sig. Bello Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(421)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Gatti Roberto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 12 luglio 1930, n. 3547, col quale il sig. Gatti Alberto venne nominato rappresentante del sig. Cigolotti Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 gennaio 1933-XI, col quale si dichiara cessato il mandato, a suo tempo conferito al menzionato Gatti dal predetto agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Gatti Roberto da rappresentante del sig. Cigolotti Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(420)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Fumane Volpicella (Verona) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento della Cassa rurale di Fumane Volpicella, provincia di Verona;

Veduta la lettera 18 gennaio 1933-XI, n. 1313, di S. E. il prefetto di Verona;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di Fumane Volpicella, provincia di Verona, è sciolto ed il signor avv. prof. Antonio Riccelli è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(424)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4617.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Ernesta Supanzhizh fu Giuseppe, nata a Trieste il 18 ottobre 1886 e residente a Trieste, via della Madonnina n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Ernesta Supanzhizh è ridotto in « Suppani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8099)

N. 11419-5214.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Supanzizh fu Giuseppe, nato a Trieste il 23 luglio 1908 e residente a Trieste, via Coroneo n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Supanzizh è ridotto in « Spanni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Crisai in Supanzizh di Teresa, nata il 6 marzo 1909, moglie;
2. Vinicio di Giuseppe, nato il 28 febbraio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8010)

N. 11419.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Suster fu Andrea, nato a Trieste l'8 giugno 1890 e residente a Trieste, via Madonnina n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sutori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Suster è ridotto in « Sutori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Periz in Suster fu Antonio, nata il 15 luglio 1889, moglie;
2. Livia di Antonio, nata il 10 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8011)

N. 11419-25238.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Svab di Cristiano ved. Svab, nata a Trieste, S. Croce, il 7 settembre 1893 e residente a S. Croce n. 86, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Soavi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Svab ved. Svab sono ridotti in « Soavi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stanislava fu Michele, nata il 5 maggio 1914, figlia;
2. Vittorio di Maria, nato il 15 febbraio 1923, figlio;
3. Giovanni di Maria, nato il 15 febbraio 1923, figlio;
4. Virgilio di Maria, nato il 12 settembre 1928, figlio;
5. Celestina di Maria, nata il 13 settembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8012)

N. 11419-2405.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Tadich fu Antonio, nato a Trieste l'11 aprile 1908 e residente a Trieste, Cologna in Monte n. 298, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Taddini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Tadich è ridotto in « Taddini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8013)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la guerra, in data 10 febbraio 1933, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito.

(449)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'11 corrente è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 gennaio 1933, n. 16, riguardante la costruzione della strada di « Fantiscritti » in comune di Carrara.

(450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Monfalcone.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della R. Direzione marittima di Trieste n. 112 in data 31 dicembre 1932-XI, i lavoratori del porto di Monfalcone sono stati riuniti nella « Compagnia portuale di Monfalcone ».

(441)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 126.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1102 — Data: 1° aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Zerb. Virginio fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data: 5 maggio 1931 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cutuli Pasquale fu Paolo, parroco, per conto della Parrocchia di Santa Maria della Neve in Zaccanopoli — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 52,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Cappai Corrado di Emilio, domic. a Forlì per conto dei sigg. Grazi Fabio, Grazina e Lodovica fu Pompeo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 230, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(138)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	299749 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Ceconi Maddalena detta Magda fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Novak Giuseppina ved. di Ceconi Giacomo, dom. a Pielungo in comune di Vito d'Asio (Udine) . . . . L.	3.125 —
		per l'usufrutto: Novak Giuseppina, ved ecc. come sopra.	
3.50 %	637648 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Samaden Ida di Luigi ved. Ambria Francesco e Ambria Regina e Anna Maria fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Samaden Ida di Luigi, ved. di Ambria Francesco quali eredi indivisi di Ambria Francesco fu Francesco, dom. in Albosaggia (Sondrio) . . . . . . »	185,50
		per l'usufrutto: Ambria Matilde fu Francesco, nubile, dom. in Albosaggia (Sondrio).	
Cons. 5 %	254898	Schisano Erminia fu Luigi in Renzi Franco, dom. in Portici (Napoli) - vincolata . . . . »	1.525 —
»	299013	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . »	675 —
»	344755	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	645 —
3.50 %	530930	Intestata come la precedente, dom. in Napoli - vincolata . . »	385 —
»	810737	Intestata come la precedente, dom. in Napoli - vincolata . . »	217 —
Cons. 5 %	231504 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà. Caponnetto Margherita di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Catania . . . . »	625 —
		per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Caponnetto Margherita di Pietro ed alla madre Ruggeri Gennarina fu Francesco, moglie di Caponnetto Pietro.	
3.50 %	796162 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Alberto Attilio di Edoardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Caravino (Torino) . . . . »	3.010 —
		per l'usufrutto: Bona Maria-Teresa fu Carlo moglie di Alberto Edoardo, dom. a Caravino.	
»	796163 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Alberto Orizia di Edoardo, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . »	2.975 —
		per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	
3.50 % (1902)	39822 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Alberto Orizia di Edoardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Caravino (Torino) . . . . . »	17,50
		per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	
3.50 %	205352 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Audisio Margherita, vulgo Rita fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Sosso Irene fu Costanzo, dom. a Vado (Genova) . . . . »	73,50
		per l'usufrutto: Sosso Irene fu Costanzo ved. di Audisio Vincenzo.	

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	205353 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Audisio Pietrina vulgo Picrina fu Vincenzo, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	73,50
»	205354 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Audisio Maria fu Vincenzo, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	73,50
Cons. 5 %	310931	Forzano Gioacchino fu Francesco dom. a Gioiosa Marea (Messina . . . . »	1.100 —
Cons. 5 % Littorio	66147	Fondazione Francesco Scarpelli amministrata dal Ministero dell'Aeronautica in Roma per la Cassa della Sezione Idrolovolanti di Massaua . . . . »	400 —
3.50 %	329824 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lazzolo Laura fu Carlo, moglie legalmente separata di beni di Ascheri Ernesto, dom. a Genova . . » per l'usufrutto: Ascheri Ernesto di Giovannni, dom. a Genova.	518 —
»	177313 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lazzolo Laura fu Carlo, moglie di Ernesto Ascheri di Giovanni dal medesimo legalmente separata, dom. a Lisbona . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	136,50
Cons. 5 % (1861)	1077291	Maggi Pio fu Giacomo, dom. a Cori (Roma) - Ipotecata . . »	35 —
»	1070034	Intestata come la precedente - Ipotecata . . . »	390 —
3.50 %	591898	Doria Stefano fu Ferdinando, dom. a S. Vito Jonio (Catanzaro) - vincolata . . . . »	10,50
Cons. 5 %	301753	Fondo Giudiziale scolastico di Passiria (V.T.) . . . . . . »	20 —
»	154386 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Castellano Giustina di Eduardo, moglie di Mastrangelo Giovanni, dom. a Putignano (Bari) . . . . » per l'usufrutto: Castellano Eduardo fu Achille, ecc.	30 —
3.50 %	469774 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rossi Giovanni di Francesco, dom. ad Agliè (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Cumulativamente e congiuntamente con diritto di accrescimento a Rossi Giacinta ed Elisabetta fu Francesco, nubili.	87,50
Cons. 5 %	285473	Vittoria Giuseppino fu Emanuele, minore sotto la p. p. della madre Lambrughi Claudia fu Giuseppe, ved. Vittoria, dom. a Como . . . . »	100 —
»	168760	Rizza Filomena di Filottete, nubile, dom. a Catanzaro . . . »	150 —
3.50 % (Categoria A)	21274	Urso Vincenzo di Domenico, dom. a Pietrapaola (Cosenza) - ipotecata . . . . »	21 —

Roma, addì 30 settembre 1932 - Anno X

(6663) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	359903 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Acino Pietro, Giuseppe e Baldassarre fu Maurizio, minori sotto la p. p. della madre Preve Maddalena fu Agostino, ved Acino, domic. a Pinerolo (Torino) . . . L. per l'usufrutto: Preve Maddalena fu Agostino, ved. di Acino Maurizio.	35 —
»	768527 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Romano Italia fu Americo, minore sotto la p. p. della madre Capone Irpina fu Federico, ved. di Romano Americo, domic. in Napoli . . . . » per l'usufrutto: Capone Irpina fu Federico, ved. Romano.	94,50
Cons. 5 %	490528 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Maccagno Giuseppina fu Michele, moglie di Palliano Giuseppe, domic. a Genova . . . . . . » per l'usufrutto: Benedetto Maria fu Antonio, ved. di Maccagno Michele, domic. a Venaria Reale (Torino).	1.175 —
»	490527 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Maccagno Antonietta fu Michele, moglie di De Fabianis Giulio, domic a Torino . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto della rendita precedente.	1.175 —
3.50 %	532372	Affranchino Giovanna-Adele di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. ad Isola del Cantone (Genova) . . . »	210 —
»	452998 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Torchio Rosa ved. di Pajara Aldo; Linda moglie di Bugnano Battista ed Adelaide ved. di Cappa Attilio, sorelle fu Luigi, quali eredi indivise di detto loro padre, domiciliate in Torino . . . . » per l'usufrutto: Marengo Teresa fu Bernardo, ved. di Torchio Luigi, domic. a Torino.	105 —
Cons. 5 %	490525 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giordanino Giacomo fu Cesare, minore sotto la tutela dell'ava Benedetto Maria fu Antonio, ved. di Maccagno Michele, domic a Venaria Reale (Torino). . . . » per l'usufrutto: Benedetto Maria fu Antonio, ved. di Maccagno Michele, domic. a Venaria Reale (Torino).	475 —
4.50 %	50457	Legato Pio Lafrati nel comune di S. Agata dei Goti in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore . . »	9 —
»	50463	Ospedale Civico di S. Agata dei Goti (Benevento) amministrato dalla locale Congregazione di carità	90 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	467205 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cilento Fiorolinda di Adamo, moglie di Adducci Luca, domic. a Cerreto (Cosenza) . . . . » per l'usufrutto: Cilento Adamo fu Prospero.	140 —
»	119112	Golluscio Emma di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Picerno (Potenza) . . . . »	30 —
»	265948	Gariglio Francesca di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Torino . . . . »	50 —
Prestito Naz. 4.50 %	6628	Intestata come la precedente, domic. ad Ivrea (Torino) . . »	175,50

Roma, 30 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(7621)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 34.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.5425
Inghilterra (Sterlina)	67 —
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	377.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.30
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.40
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.60
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.975
Id. 3,50 % (1902)	77.725
Id. 3 % lordo	56.925
Consolidato 5 %	86.15
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.725
Id. Id. Id. 1940	101.925
Id. Id. Id. 1941	102 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 35.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.54
Inghilterra (Sterlina)	67 —
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	377.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.30
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.605
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	79.90
Id 3.50 % (1902)	77.85
Id 3 % lordo	56.80
Consolidato 5 %	86.10
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.75
Id. Id. Id. 1940	101.95
Id. Id. Id. 1941	102.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (ELENCO n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	405187	120 —	Dalla Palma Sisto-Luigi di *Valeriano*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Enego (Vicenza).	Dalla Palma Sisto-Luigi di *Valerio*, minore ecc. come contro
»	405188	120 —	Dalla Palma Luigi di *Valeriano*, minore ecc. come la precedente.	Dalla Palma Luigi di *Valerio*, minore ecc. come contro.
3,50 %	722663	105 —	Scapoli *Gino* fu Eugenio, dom. a Verona ipotecata.	Scapoli *Giovanni* fu Eugenio, dom. a Verona ipotecata.
Cons. 5 %	169206	175 —	Di Fabio *Luigia* di Vincenzo, moglie di Brunamonti Pietro fu Pasquale, dom. a Loreto Aprutino (Teramo), vincolata	Di Fabio *Francesca* di Vincenzo, moglie ecc. come contro.
»	70664	240 —	Trainini Paolina fu *Giovanni*, minore sotto la tutela dell'ava Varca *Angela*, ved. di Braghero Pietro, dom. a Brescia.	Trainini Paolina fu *Giovanni Battista o Battista Giovanni*, minore sotto la tutela dell'Ava Varca *Angela-Maria*, ved. di Braghero Pietro, dom. a Brescia.
»	173039	180 —	Trainini Paolina fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela di Varca *Angela* fu Giovanni, ved. di Braghero *Giovanni*, dom. a Bovezzo (Brescia).	Trainini Paolina fu Giovanni Battista *o Battista-Giovanni*, minore sotto la tutela di Varca *Angela-Maria* fu Giovanni, ved. di Braghero *Pietro*, dom. a Bovezzo (Brescia).
»	209324	220 —	Trainini Paolina fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Varca *Angela*, ved. Braghero, domiciliata a Bovezzo (Brescia).	Trainini Paolina fu *Giovanni-Battista o Battista-Giovanni*, minore sotto la tutela di Varca *Angela-Maria*, ved. Braghero, dom. come contro.
»	261681	125 —	Trainini Paolina fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela di *Varea Angela* fu Angelo, ved. *Broghero*, dom. a Bovezzo (Brescia).	Trainini Paolina fu Giovanni Battista *o Battista-Giovanni*, minore sotto la tutela di *Varca Angela-Maria* fu Giovanni, ved. *Braghero*, dom a Bovazzo (Brescia).
»	6539	50 —	Trainini Paolina fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Braghero *Maria* ved. di Trainini Giovanni Battista, dom. a Brescia.	Trainini Paolina fu Giovanni Battista *o Battista-Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Braghero *Rosa*, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	20279	250 —	Trainini Paolina fu Giov. Battista, minore sotto la p. p. della madre Braghero *Maria* fu Pietro, ved. di Trainini Giovanni Battista, dom. a Brescia.	Trainini Paolina fu Giovanni Battista *o Battista-Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Braghero *Rosa* ved. di Trainini Giovanni Battista, dom. a Brescia.
3,50 % »	710542 710543	35 — 35 —	Fiocchi *Gina* } di Cesare minori sotto Fiocchi *Geronimo* } la p. p. del padre, dom. a Merate (Como).	Fiocchi *Luigia* } di Cesare minori ecc. co- Fiocchi *Gerolamo* } me contro.
	737895	150,50	Giordano Gemma fu Osvaldo, nubile, dom. a Genova; con usuf. a Cappellino *Eugenia* fu Gaetano, ved. di Giordano Osvaldo, dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. a Cappellino *Maria-Teresa-Eugenia* fu Gaetano, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	236385	287 —	Valfrè di Bonzo *Andrea*, Ferdinando, Leopoldo, Teodoro, Adolfo, Filippo, Enrichetta, moglie di Efisio Manno, Ernesta moglie di Micand Raoul, Malvina moglie di Agostino Biglione di Viarigi, Onorina mogle di Amedeo Asinari di San Marzano fratelli e sorelle del fu Giacinto, Tornielli Bellini Erminia moglie di Gustavo Ferrero d'Ormea, Albertina moglie di Vincenzo Ricci, Livia moglie di Alfonso Ghislieri, sorelle del fu Teodoro tutti eredi indivisi del marchese Evaristo del Carretto di Torre Bormida, dom. a Torino. Con usuf. vital. a *Cristina* Faà di Bruno fu Antonino ved. di detto Evaristo Del Carretto di Torre Bormida, dom. in Orta Novarese (Novara).	Valfrè di Bonzo *Giovanni-Andrea* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a *Luisa-Cristina*, ecc come contro.
»	778005	1494 —	Eredità Beneficiata di Valfrè di Bonzo Ferdinando fu Giacinto amministrata da Valfrè di Bonzo Raoul Giacinto fu Giovanni Andrea, dom. a Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(216)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 999 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Ischia Ettore fu Giovanni, domiciliato a Corbole di Riva (Trento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 92 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Stich Ignazio fu Giuseppe, domiciliato a Susida di Tolmino (Gorizia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 96 — Numero del certificato provvisorio: 332 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 16 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Maggini Alfredo fu Giovanni, domiciliato a Viterbo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 846 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Töll Giacomo, o Giacobbe fu Martino, domiciliato a Naz (Bolzano) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 98 — Numero del certificato provvisorio: 2698 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Del Giudice Marghèrita di ignoti, da Vico Garganico (Foggia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 99 — Numero del certificato provvisorio: 4418 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Sedda-Cidu Pietro fu Antonio, domiciliato a Gavoi (Sassari) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 3732 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Gardin Giuseppe fu Domenico, domiciliato a Casale sul Sile (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 17852 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Ferraroni Umberto fu Giuseppe, domiciliato a Guastalla (Reggio Emilia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 2263 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Enna — Intestazione: Alessandra Giuseppe fu Enrico, domiciliato ad Enna — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 103 — Numero del certificato provvisorio: 14819 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Boccalini Luigi fu Eracliano, domiciliato a Tomba di Pesaro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 104 — Numero del certificato provvisorio: 19240 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Barsottini Pellegro fu Gervasio, domiciliato a San Luca di Uzzano (Pisa) — Capitale. L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 105 — Numero del certificato provvisorio: 16625 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Vannozzi Angelo fu Pietro, domiciliato a Riglione di Pisa — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 945 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Rosati Subrino fu Onorato, domiciliato a Prato (Firenze) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio 11541 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione. 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Bezicheri Giorgio fu Augusto, domiciliato a Pergola (Pesaro) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 108 — Numero del certificato provvisorio. 12952 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Comune di Villandro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 11647 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 5 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione. Bedetta Giovanni fu Andrea, domiciliato in Ascoli Piceno — Capitale: L 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 11930 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Bianc Emilio fu Angelo, domiciliato a Candelù di Maserada (Treviso) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 111 — Numero del certificato provvisorio: 25966 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Nasato Luigi fu Fiorino, domiciliato a Paese (Treviso) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 11137 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Di Lazzaro Luigi fu Biase, domiciliato a Cantalupo del Sannio (Campobasso) — Capitale: L 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 458 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 26 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Latilla Vanda di Giulio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 2864 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Tassi Pio fu Bernardo, domiciliato a Carassai (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 116 — Numero del certificato provvisorio: 9767 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione. 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Carducci Santella — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 8039 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Mazzanti Pietro fu Giuseppe, domiciliato a Capitalmonacale di Argenta (Ferrara) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio. 5932 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Bonani don Giovanni fu Nicola, domiciliato a San Pancrazio Parmense (Parma) — Capitale: L 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 21892 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Lapi Francesco fu Angiolo, domiciliato a San Miniato (Pisa) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 122 — Numero del certificato provvisorio. 20183 — Consolidato. 5 per cento — Data di emissione 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Trombini Carlo fu Giuseppe, domiciliato a Cussola (Cremona) — Capitale. L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio. 315 — Consolidato: 5 per cento - Data di emissione. 14 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Mogadiscio (Somalia) — Intestazione. Issa Gheira, domiciliato a Mogadiscio (Somalia) — Capitale. L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 9565 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Plantera Sebastiano fu Alfonso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 11289 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Bernini Nelly, domiciliata a Mirabello — Capitale. L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 10904 — Consolidato: 5 per cento: — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Balduini Giuseppe fu Raffaele, domiciliato a Tomba di Pesaro — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 19805 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Garbino Giuseppe Vettore fu Stefano, domiciliato a Montebelluna (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 1543 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Terelli Giuseppe di Pietro, domiciliato a Filicaia di Camporgiano (Lucca) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 522 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 2 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Molinari Guglielmo fu Giulio, domiciliato a Milano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 23795 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Santoro Ettore fu Antonio, domiciliato a Lioni (Avellino) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 2164 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Acciarri Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato a Massignano (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 132 — Numero del certificato provvisorio: 47132 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Pace Domenica fu Pietro, vedova Curti, domiciliata in Avigliano (Napoli) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 133 — Numero del certificato provvisorio: 2712 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Alaimo Antonio di Raimondo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 3950 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Annibaldi-Leali Alfredo di Gioacchino, domiciliato a Viterbo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 136 — Numero del certificato provvisorio: 4761 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Cantarini Getulio di Giuseppe, domiciliato a Sant'Ippolito (Pesaro) — Capitale: L. 100

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi

Roma, addì 30 settembre 1932 Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6661)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.